

professionali). Risultano così ricomprese anche le altre professioni dell'area tecnica: Collegi dei Geometri e Geometri laureati, Periti agrari e Periti agrari laureati, Periti industriali e Periti industriali laureati, Tecnologi Alimentari, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati.

Preso atto della presenza di alcune criticità (alcune previsioni del D.P.R. del 2005 in materia di procedura elettorale hanno alimentato contenzioso amministrativo e giudiziario, con disfunzioni organizzative, allungamento dei tempi e problematiche di insediamento dei nuovi eletti), la novella introduce alcune modifiche per semplificare le modalità di composizione del seggio elettorale. Per gli ordini e collegi territoriali sono state previste due votazioni in luogo delle tre finora previste, per contenere i tempi ed i costi delle procedure elettorali.

Innovazioni sono previste poi per le procedure di elezioni dei Consigli nazionali, laddove la trasmissione delle schede elettorali con i nominativi indicati dagli ordini e collegi territoriali “per telefax” è sostituita dalla trasmissione a mezzo PEC al Ministero. Inoltre, è stato previsto il voto elettronico per alcuni ordini, come quello degli attuari, anche in considerazione del numero non elevato di iscritti. Gli iscritti votanti non saranno più chiamati a indicare nella scheda un numero (massimo) di preferenze corrispondente a quello dei consiglieri pari a quello da eleggere, essendo anzi ammissibile soltanto l'indicazione di un numero inferiore di preferenze. È stata introdotta una soglia di sbarramento pari ai due terzi del numero dei consiglieri da eleggere, in relazione al numero massimo delle preferenze esprimibili, volta a garantire la rappresentanza delle minoranze e, al contempo, quella di genere.

Per altro profilo, al fine di contenere i costi di gestione si è proceduto alla riduzione del numero dei componenti dei consigli dell'ordine o collegio territoriale e dei consigli nazionali in proporzione al numero di iscritti.

16. Il decreto interministeriale sul consenso informato in tema di procreazione medicalmente assistita

Con il **D.I. 28 dicembre 2016, n. 265**, è stato adottato il Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (G.U. 17 febbraio 2017, n. 40). Il regolamento interministeriale – adottato dai Ministri della giustizia e della salute – risponde alla necessità di individuare, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, i punti essenziali utili alla formulazione del consenso e alla manifestazione della volontà di accedere, presso la struttura o il centro autorizzati, alle

tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Il regolamento individua le modalità di espressione del consenso informato e i diversi elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del medesimo in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita, con riguardo, tra l'altro, alla disciplina giuridica della PMA; ai problemi bioetici conseguenti all'applicazione delle tecniche e alle diverse tecniche impiegabili, incluse le tecniche di PMA di tipo eterologo; agli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti, alle probabilità di successo delle diverse tecniche e ai rischi per la madre e per il nascituro, accertati o possibili; alla possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili per successivi trattamenti di fecondazione assistita, ed eventualmente anche al fine della donazione per fecondazione di tipo eterologo; alla possibilità di revoca del consenso da parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo; alla possibilità, da parte del medico responsabile della struttura, di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario, motivata in forma scritta.

In particolare, il testo del regolamento è stato adeguato alla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2009, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui escludeva la possibilità di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque superiore a tre, con la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione in contrasto, si legge nella sentenza citata, con il principio della gradualità e della minore invasività della tecnica di procreazione assistita; e nella parte in cui l'art. 14, comma 3, della medesima legge n. 40/2004 “non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna”.

Il testo del regolamento interministeriale è altresì adeguato alla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui stabiliva il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

17. La riorganizzazione del Ministero della Giustizia

Nel corso del 2017 è proseguita, in collaborazione con il Gabinetto del Ministro, con i Capi Dipartimento e i Direttori Generali dell'intero Dicastero, l'attività provvedimentale riguardante l'attuazione del Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia.

Al riguardo si segnalano i seguenti decreti:

D.M. 30 marzo 2017 (Bollettino Ufficiale n. 10/2017)

Con **decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2017** sono state adottate le *“Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale del bilancio e della contabilità e altre articolazioni del Ministero della giustizia e per l'individuazione delle misure di raccordo con le competenze di altri dipartimenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84”*.

Tanto si era reso necessario in ragione di quanto previsto dal decreto ministeriale 3 febbraio 2016 (concernente l'individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell'amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84) che, all'articolo 8, comma 1, aveva individuato gli Uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale del bilancio e della contabilità, e previsto che tra i compiti dell'Ufficio I è ricompresa l'attività delle altre articolazioni ministeriali in materia di bilancio e relativi adempimenti con il supporto delle medesime articolazioni interessate, e, al comma 2, aveva stabilito che per lo svolgimento dei compiti in materia di bilancio e relativi adempimenti la Direzione generale del bilancio e della contabilità si avvale del personale delle articolazioni ministeriali interessate, e che i criteri e le modalità di impiego del predetto personale sono determinati di intesa con gli uffici dirigenziali interessati.

Il decreto ministeriale del 30 marzo 2017 si compone di 7 articoli, disciplinanti le Misure concernenti la formazione del bilancio di previsione (articolo 3: *“1. I capi dipartimento trasmettono tempestivamente al Gabinetto del Ministro le proposte relative alla programmazione finanziaria e alla formazione del bilancio, elaborate in coerenza con gli obiettivi e i programmi da attuare nel triennio successivo. 2. Il Gabinetto del Ministro acquisisce le valutazioni tecniche della Direzione generale e ne cura la trasmissione alla Conferenza dei capi dipartimento. 3. La Direzione generale assicura gli adempimenti tecnici*

connessi all'attuazione degli indirizzi assunti dalla Conferenza dei capi dipartimento in materia di formazione del bilancio di previsione.”); le Misure concernenti altri documenti di bilancio e la ripartizione di fondi (articolo 4); le “Misure di coordinamento tra la Direzione generale e gli altri uffici (articolo 5).

D.M. 21.04.2017 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.5.2017)

Il successivo decreto adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il 21 aprile 2017, ha avuto ad oggetto la “Modifica del decreto 20 ottobre 2016, recante l'individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria”, consentendo al Ministero di esercitare al meglio la facoltà assunzionale concessa con l'art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con riferimento al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, si segnala il

D.M. 23.02.2017 (Bollettino Ufficiale n. 8/2017).

Il decreto ministeriale 23 febbraio 2017 ha provveduto all'individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, nonché all'individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato destinatario di numerosi e significativi interventi di riorganizzazione, di seguito elencati:

D.M. 28 luglio 2017 (Bollettino Ufficiale n. 15/2017)

Il decreto ministeriale 28 luglio 2017 ha disciplinato “Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Nucleo investigativo centrale e delle sue articolazioni territoriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016”.

D.M. 28 luglio 2017 (Bollettino Ufficiale n. 15/2017)

Con ulteriore decreto ministeriale del 28 luglio 2017 sono state definite le “Misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate del Gruppo operativo mobile al fine della razionalizzazione ed efficientamento delle sue attribuzioni, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.

D.M. 28 luglio 2017 (Bollettino Ufficiale n. 15/2017)

Decreto ministeriale 28 luglio 2017 “*Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Servizio per l’approvvigionamento e la distribuzione dell’armamento e del vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria (S.A.D.A.V.)*”,

D.M. 28 luglio 2017 (Bollettino Ufficiale n. 15/2017)

Decreto ministeriale 28 luglio 2017 “*Misure organizzative in materia di vigilanza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro, in attuazione dell’articolo 11, comma 2, lettera f), del Decreto del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016*”.

D.M. 29 settembre 2017 (Bollettino Ufficiale n. 21/2017)

Decreto ministeriale 29 settembre 2017 “*Ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del comparto ministeri appartenente alle aree funzionali ed ai profili professionali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria*”.

D.M. 2 ottobre 2017 (Bollettino Ufficiale n. 21/2017)

Decreto ministeriale 29 settembre 2017 “*Ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”.

D.M. 05 ottobre 2017

Decreto ministeriale 25 ottobre 2017 “*Individuazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell’ambito delle articolazioni del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la definizione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza degli uffici di livello dirigenziale non generale del medesimo dipartimento*”.

D.M. 25 ottobre 2017 (Bollettino Ufficiale 22/2017)

Decreto ministeriale 25 ottobre 2017 “*Riorganizzazione delle strutture e delle funzioni delle articolazioni anche territoriali della Direzione generale della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, per la razionalizzazione e l’efficientamento delle loro attribuzioni, e recante misure di coordinamento informativo ed operativo ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, necessarie ad assicurare l’unitarietà dei processi formativi avuto riguardo altresì alle competenze del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità anche nell’ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori*”.

D.M. 24 novembre 2017

Decreto ministeriale 24 novembre 2017 *“Misure per l’organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna e per l’individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale in chiave di rafforzamento degli uffici destinati a gestire l’applicazione delle misure alternative alla detenzione”*.

Per l’Ufficio centrale degli archivi notarili:

D.M. 18 ottobre 2017

Decreto ministeriale 18 ottobre 2017 *“Adeguamento della struttura degli archivi notarili alle modifiche apportate dalla legge sulla concorrenza ed il mercato n. 124 del 2017 alla articolazione della stessa amministrazione; in particolare soppressione di uffici ispettivi”*.

Meritano, poi, particolare attenzione i decreti che hanno interessato la **Cassa delle Ammende**:

D.M. 23 marzo 2017 (Bollettino Ufficiale n. 9/2017)

Individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro sull’ente Cassa delle ammende, istituita a norma dell’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2017, n. 102,

Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547. (GU n.149 del 28.6.2017)

La Cassa delle Ammende è un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Si tratta di un ente pubblico vigilato dal Ministero della giustizia. La legge 9 maggio 1932, n. 547, novellata dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha previsto, all’articolo 4, comma 4, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, è adottato lo Statuto della Cassa delle ammende.

La sopra citata legge, oltre a istituire la Cassa delle ammende, qualificandola quale ente dotato di personalità giuridica, ha definito in via generale le finalità (finanziamento di programmi di reinserimento in favore dei detenuti ed internati; assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie; progetti di edilizia penitenziaria per il miglioramento delle condizioni carcerarie) e gli organi (presidente; consiglio di amministrazione; segretario; collegio dei

revisori dei conti). Inoltre ha altresì previsto che la Cassa è istituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e che nell'espletamento delle sue funzioni può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria.

Nelle more dell'adozione dello Statuto, la Cassa ha operato sulla base di quanto disposto dagli articoli da 121 a 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative delle libertà*), che ha definito la composizione degli organi e le loro funzioni, precisato le finalità e le modalità di intervento.

È emersa, in generale, la necessità di una visione complessiva e non frammentata delle ipotesi di intervento, cui ha fatto seguito l'esigenza di configurare regole di indirizzo programmatico sulle cui linee essenziali deve orientarsi il consiglio di amministrazione nella decisione dei finanziamenti erogabili.

L'attenzione, quindi, è stata soprattutto rivolta verso due specifici profili:

in primo luogo, è emersa la necessità di una specifica individuazione delle finalità per le quali i finanziamenti possono essere erogati, in modo da orientare proficuamente la funzione del consiglio di amministrazione nel pieno rispetto di quanto genericamente previsto dalla legge n. 547/1932;

in secondo luogo, si è ritenuto di dovere procedere a una dettagliata regolamentazione del procedimento finalizzato alla concessione del finanziamento, introducendo, per un migliore e razionale svolgimento dell'attività, previsioni relative sia alla fase procedimentale precedente all'erogazione che a quella, successiva, delle necessarie verifiche sulla concreta attuazione dei programmi e progetti finanziati.

Soprattutto quest'ultimo è sembrato un aspetto meritevole di particolare attenzione, posto che la disciplina attualmente in vigore appare trascurare il profilo che attiene alla regolamentazione della fase successiva alla erogazione che quindi risulta priva di un momento, necessario, di adeguato controllo; comportando, in tal caso, una perdita di vista dell'obiettivo essenziale della suddetta erogazione, cioè la concreta ed effettiva attuazione del progetto o del programma da parte del soggetto richiedente il finanziamento.

Alla luce delle suddette considerazioni preliminari, si è quindi operato, in primo luogo, nella prospettiva di procedere ad una compiuta definizione dei finanziamenti erogabili, individuando, a monte, le finalità per le quali si può esclusivamente procedere alla concessione del finanziamento.

Si tratta, a ben vedere, di procedere all'erogazione dei finanziamenti che devono avere, quale esclusivo interesse da perseguire, quello di assicurare al detenuto o all'internato misure finalizzate non solo al miglioramento della vita carceraria, ma anche al suo reinserimento nel contesto sociale.

Tale nuova prospettiva implica senz'altro un'evoluzione del sistema delle misure alternative alla detenzione nel senso del loro ampliamento e rafforzamento, derivando, di conseguenza un diverso e più complesso approccio all'ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori che si è tradotto nel trasferimento al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità della competenza in materia di esecuzione penale esterna.

La scelta interpretativa compiuta, diretta ad un allargamento dei soggetti in favore dei quali può essere erogato un finanziamento, è dunque perfettamente in linea con il percorso, seguito nel regolamento di riorganizzazione del Ministero, di dare particolare rilievo all'ambito trattamentale esterno.

Inoltre, sono stati contemplati, sempre in funzione della finalità di risocializzazione, programmi di giustizia riparativa in favore delle vittime del reato o della comunità locale.

Attuando poi quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 547/1932, sono stati inseriti, fra i progetti finanziabili, quelli concernenti progetti di edilizia penitenziaria che migliorino ed amplino gli spazi destinati alla vita comune e alle attività lavorative dei ristretti, ovvero elevino le condizioni igieniche degli ambienti detentivi.

Si è previsto, altresì, che il consiglio di amministrazione, organo cui spetta il compito di deliberare sulla concessione, deve procedere a una definizione, alla fine di ogni anno, delle linee programmatiche di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti da finanziare per l'anno successivo, nonché dei criteri generali per la verifica dell'utilità e della congruità dei progetti e dei programmi da finanziare, introducendo in tal modo un principio di autodeterminazione in funzione programmatica da parte dello stesso organo competente a deliberare sui finanziamenti, come espressamente previsto nell'art. 8, comma 1.

Ancora, si è posta particolare attenzione all'attività di controllo: preventiva, sulla correttezza ed esaustività delle domande nonché sulla loro finanziabilità (secondo quanto disciplinato nel titolo III dello schema in esame, relativo alla disciplina della procedura di finanziamento, prevedendosi, di volta in volta, l'intervento di diversi soggetti: il responsabile del procedimento, il segretario generale, il presidente, il consiglio di amministrazione); successiva, concernente la possibilità di procedere alla verifica della concreta attuazione del finanziamento (anche in questo caso, prevedendosi l'intervento di soggetti direttamente

coinvolti: responsabile del procedimento o del soggetto incaricato del controllo, segretario generale, presidente).

In tal modo, si è configurato un sistema articolato volto nel suo complesso, mediante l'attività sinergica di tutti gli organismi dell'ente, al migliore svolgimento delle rilevanti funzioni attribuite alla Cassa delle ammende.

Di seguito sono sinteticamente descritte le linee portanti del sistema introdotto.

Per punti essenziali può dirsi che la presentazione di una domanda di finanziamento attiva un procedimento nel quale, in primo luogo, è il responsabile del procedimento (cioè il funzionario designato dal segretario generale a seguire l'istruttoria delle singole domande presentate) che procede alle necessarie verifiche istruttorie sulla completezza della domanda ed ai conseguenti adempimenti necessari (art.17, comma 2).

A seguito del compimento della verifica istruttoria, il responsabile del procedimento, se la domanda è conforme al modello approvato dal consiglio di amministrazione, la sottopone per la valutazione al segretario generale, il quale elabora un parere sulla utilità e congruità della medesima (art. 17, comma 3).

Il consiglio di amministrazione, a seguito della proposta del segretario generale di iscrizione della domanda all'ordine del giorno e sulla base del parere dallo stesso espresso, delibera sulla finanziabilità o meno del programma o del progetto.

Come sopra detto, tale momento decisivo, culmine dell'attività in esame, trova quali suoi specifici parametri di riferimento, da un lato, la delimitazione a monte di cui all'articolo 2, delle finalità concrete per le quali soltanto può essere concesso il finanziamento; dall'altro, un rilevante momento di autodelimitazione in funzione programmatica, in quanto il consiglio di amministrazione delibera, entro il mese di novembre di ogni anno, le linee di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare nell'anno successivo, definite in coerenza con gli indirizzi di gestione dei dirigenti responsabili degli uffici dirigenziali di livello generale dell'amministrazione penitenziaria interessati all'attuazione del progetto (art. 7, comma 1, lett. a), nonché i criteri generali per la verifica dell'utilità e della congruità dei progetti e dei programmi da finanziare (art. 7, comma 1, lett. b). Conseguentemente, si è previsto all'articolo 8, comma 1, che le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate in coerenza con le linee di indirizzo generali, nonché con i criteri generali sopra indicati, salvo evidentemente situazioni eccezionali, specificamente motivate nella delibera stessa.

Si è poi precisato all'articolo 15, comma 1, che in sede di individuazione delle linee programmatiche di indirizzo generale, il consiglio di amministrazione deve individuare le priorità, quale elemento di considerazione fondamentale che discende dalle valutazioni programmatiche operate, le linee strategiche prioritarie da seguire in quanto ritenute, di volta in volta, essenziali per il raggiungimento delle finalità.

In tal modo, si è strutturato un assetto complessivo delle funzioni dei diversi organi realmente fondato sull'esigenza, al vertice, di un organismo di indirizzo (il consiglio di amministrazione) che svolge fattivamente un ruolo strategico nell'individuazione, anche in via prioritaria, delle attività da promuovere e sostenere; superando, in tal modo, l'impostazione precedente secondo cui le iniziative, molte delle quali pregevoli, erano assunte quasi sempre a livello locale e si sviluppavano in assenza di una visione complessiva, con inevitabile frammentazione degli investimenti.

18. Il fondo per le vittime di reati intenzionali violenti

DM 31 agosto 2017 (GU Serie Generale n. 237 del 10 ottobre 2017)

“Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti”.

La legge cd. europea 2015-2016, che ha istituito il Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, ha posto fine ad anni di inerzia dello Stato, che aveva omesso di recepire una precisa Direttiva dell'Unione europea.

La provvista finanziaria, necessaria per l'attuazione della legge istitutiva, è stata reperita dal Ministro della giustizia, attingendo al capitolo del bilancio del Ministero.

Si è trattato, quindi, di una somma tutt'altro che ingente e certo inadeguata per fronteggiare le richieste di indennizzo.

Da qui la necessità, al momento dell'adozione del decreto interministeriale di determinazione dell'ammontare degli indennizzi, di assestarsi su importi modesti, molto modesti, pur tenendo conto che la loro natura non è risarcitoria, e che quindi non devono riparare interamente il danno patito dalle vittime ma costituire una forma di ristoro di tipo assistenziale.

Il Ministro della Giustizia, subito dopo l'approvazione della legge e l'istituzione del Fondo, che hanno comunque costituito un'importante tappa nel percorso di attenzione ai bisogni delle vittime dei reati, si è attivato per reperire altre risorse finanziarie in favore del Fondo.

Con la legge cd. europea di prossima approvazione è stato aumentato di molto lo stanziamento per dare risposta anche alle richieste di indennizzo per fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge.

Con la legge di stabilità per il 2017, su iniziativa del Ministro della giustizia, si è prevista la destinazione al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti delle somme di denaro dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile dal condannato in sede civile per fatti che sono stati depenalizzati con decreto legislativo n. 7 del 2016

Il Ministro della giustizia ha poi proposto ed ottenuto che con la legge di bilancio 2018 si quadruplichi l'iniziale stanziamento; si sarà quindi in grado di rivedere il decreto di determinazione degli importi, aumentando significativamente gli indennizzi.

19. La legge di delegazione europea 2016-2017

È proseguito infine, anche nel 2017, l'impegno dell'Italia nel puntuale recepimento delle direttive e l'adeguamento dell'ordinamento alla normativa europea in tema di protezione dei dati.

Si segnala, sul punto, l'inserimento nel disegno di legge di iniziativa governativa Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Legge di delegazione europea 2016-2017, agli artt. 11 e 13, dei criteri di delega al Governo per il recepimento direttiva n. 680/2016/UE e l'attuazione del Regolamento n. 679/2016.

La legge di delegazione europea citata è stata approvata definitivamente il 17 ottobre 2017. Il termine di recepimento previsto per la Direttiva è il 6 maggio 2018. Il Regolamento si applica a decorrere dal 25 maggio 2018.

L'Italia ha già avviato in sede europea un confronto con gli Stati membri sullo stato di definizione delle procedure di recepimento della direttiva in esame. In particolare, in data 2 ottobre 2017, un delegato italiano ha incontrato i rappresentanti di Belgio, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Slovenia, Slovacchia, Svizzera e Regno Unito per fare il punto sulla situazione e acquisire ogni utile spunto per dare attuazione sia alla direttiva 680 che al regolamento 679/2016.

Come noto, la direttiva n. 680/2016/UE interviene all'indomani delle pronunce della Corte di Giustizia europea che, con le sentenze *Digital Rights* (C-293/12) dell'8 aprile 2014 e Tele2 del 21 dicembre 2016, hanno dichiarato invalida la direttiva 2006/24/CE.

In particolare, la direttiva 2006/24/CE, al fine di combattere i gravi fatti di reato ed il terrorismo, aveva imposto agli Stati membri di fissare per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e per i *network* di comunicazioni pubbliche, l'obbligo di

conservare i dati relativi al traffico del telefono fisso, del telefono mobile, dell'accesso ad internet, alla posta elettronica ed alle conversazioni telefoniche su internet, per un periodo compreso tra i 6 mesi ed i 2 anni, senza stabilire regole chiare e precise volte a sovrintendere l'estensione dell'interferenza della disciplina sulla conservazione dei dati con il diritto fondamentale alla vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali e con l'effetto di colpire *“in modo omnnicomprensivo, tutte le persone che utilizzano servizi elettronici di comunicazione, ma senza che le persone i cui dati sono conservati, siano, almeno indirettamente in una situazione che sia responsabile di dare causa ad un procedimento penale. E perciò si applica anche a persone per le quali non vi sia alcuna prova idonea a suggerire che la loro condotta abbia un collegamento, almeno indiretto, con un grave crimine”*.

Per effetto delle previsioni della direttiva 2006/24/CE, recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, l'art. 132 del D.lgs. 196/2003 ha previsto che, per finalità di accertamento e repressione dei reati, i dati relativi al traffico telefonico siano conservati dal fornitore per un periodo di 24 mesi dalla data della comunicazione e i dati relativi al traffico telematico siano conservati per 12 mesi, senza operare differenziazione alcuna tra le categorie di utenti interessati dalle comunicazioni e qualunque sia il reato che debba essere accertato o perseguito.

L'effetto delle pronunce della Corte di Giustizia è la caducazione *ex tunc* della direttiva citata pur con la sopravvivenza della normativa nazionale di attuazione.

Ne è derivata la necessità di adeguare la normativa nazionale alle pronunce della Corte di Giustizia citate e dunque di prevedere una più ponderata valutazione in ordine ai dati di traffico da conservare che tenga conto, da un lato, dell'esigenza di tutela della *privacy* e, dall'altro, dell'esigenza di contrastare i gravi fatti di reato, di prevenire e contrastare il terrorismo nazionale e internazionale, così come di contrastare la criminalità comune. Tale necessità è alla base proprio della Direttiva n. 680/2016 che ha indicato agli Stati membri un percorso di adeguamento delle disposizioni in materia di trattamento (quindi anche di oblio) dei dati personali utilizzati a fini di indagine penale, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali

Se, come noto, la direttiva stabilisce norme specifiche relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni

penali, il Regolamento 679/2016 trova applicazione in tutti i casi i predetti dati personali siano trattati per finalità diverse.

È di tutta evidenza come il Regolamento intenda dare vita ad un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati personali nei territori dell'Unione europea, con l'obiettivo di superare la frammentazione derivante dell'applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali e di rafforzare la certezza giuridica e operativa tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici che per le autorità pubbliche. Il predetto regolamento, volto a disciplinare i trattamenti di dati personali sia nel settore privato che nel settore pubblico, è destinato a sostituire la direttiva 95/46/CE, attuata prima con la legge n. 675 del 1996 e quindi con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (infra: Codice). L'obbligatorietà e la diretta applicabilità del regolamento negli Stati membri non esclude misure di attuazione, nell'esercizio del margine di apprezzamento rimesso agli stessi. L'implementazione delle norme del regolamento presuppone integrazioni e modifiche alle sole parti del Codice corrispondenti ad aspetti su cui il regolamento incide direttamente, proprio al fine di pervenire a decisioni armonizzate sull'applicazione ed assicurare la loro migliore attuazione. Dovranno essere effettuati pertanto misurati interventi di armonizzazione e di adeguamento nel rispetto delle scelte di fondo già ponderate dal legislatore, dei connessi principi, del loro ambito applicativo e dell'impianto di garanzia derivante dall'attuale normativa prevista dal Codice.

20. La legge europea

Corretto e puntuale è stato l'adempimento degli obblighi europei in sede di approvazione della **legge del 20 novembre 2017, n. 167**, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea – Legge europea 2017*". La legge, che ha consentito di chiudere 3 procedure d'infrazione e 3 Casi EU *pilot*, è stata approvata definitivamente in data 8 novembre 2017.

In particolare, con la predetta legge si sono introdotte disposizioni riguardanti l'iscrizione degli avvocati "stabiliti" nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, necessarie a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense attuata con la legge n. 247/2012. Gli avvocati "stabiliti" sono coloro che conseguono il proprio titolo abilitativo in un altro Stato membro ed esercitano stabilmente la loro professione in Italia. L'attuazione della riforma forense ha prodotto un sostanziale disallineamento della disciplina dell'iscrizione all'albo speciale per il

patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori applicabile agli avvocati che abbiano conseguito in Italia il titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 22 della legge 247/2012, rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 96/2001 dell'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori applicabile agli avvocati "stabiliti", che sono iscritti nella sezione speciale dell'albo degli avvocati. L'omesso raccordo tra le due differenti discipline relative all'avvocato "stabilito" rispetto a quelle relative all'avvocato che abbia conseguito in Italia il titolo abilitativo aveva determinato una disparità di trattamento che determinava una discriminazione nei confronti degli avvocati italiani, a cui è preclusa la possibilità di iscrizione all'albo speciale a seguito del dodicennio di attività. L'intervento normativo previsto al comma 1 della legge europea, di modifica dell'articolo 9, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, in tema di "*Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale*" che regola specificatamente l'ipotesi di patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ha previsto, al fine dell'iscrizione nella sezione dell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, la previsione dell'esercizio della professione di avvocato per almeno otto anni (e non più dodici) in uno o più Stati membri, introducendo, al contempo, l'ulteriore requisito della proficua frequenza alla Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del Consiglio nazionale forense. In tal modo, si è realizzato l'allineamento dei tempi di esercizio della professione a otto anni con estensione dei requisiti previsti dall'articolo 22 della legge 247/2012 previsto per gli avvocati che abbiano conseguito in Italia il titolo abilitativo anche rispetto agli avvocati stabiliti.

La legge europea 2017 ha altresì dato attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, del Consiglio del 28 novembre 2008, «*sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia*», volte a sanare il Caso EU *pilot* 8184/15/JUST, avviato dalla Commissione europea per incompleto recepimento di una decisione quadro che obbliga gli Stati membri a combattere e a sanzionare penalmente alcune forme ed espressioni di razzismo e di xenofobia al fine di contrastare in modo efficace il fenomeno, in allarmante aumento, dei comportamenti perpetrati per motivi di odio razzista («*hatespeech*»), concretantisi nella negazione di fatti storici incontrovertibili, anche mediante la diffusione per via telematica sulla rete *internet*.

In particolare, la legge è intervenuta sulle fattispecie criminose individuate dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (come da ultimo modificato dalla legge n. 85 del 2006), al fine di punire espressamente le condotte di minimizzazione, approvazione o giustificazione della

Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

È stata, inoltre, introdotta nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle società e degli enti in relazione a tali fattispecie criminose e, in generale, ai reati di razzismo e xenofobia previsti dall'articolo 3, commi 3-*bis* e 3-*ter* della legge n. 654 del 1975.

Al fine di sanare il Caso EU *pilot*, recentemente è stata anche approvata la legge 16 giugno 2016 n. 115, recante “*Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*”, che prevede la repressione della condotta di negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale.

L'articolo 6 della legge europea 2017 in esame ha previsto la disciplina transitoria di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, al fine di estendere le disposizioni della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016) alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore.

Con gli articoli da 11 a 16 della citata legge sono state introdotte norme volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4147, avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

Con la norma in parola si è completato l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE, per quanto riguarda l'ambito di operatività *ratione temporis* della nuova disciplina. Invero, la disciplina dettata dalla legge europea 2015-2016 è applicabile alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016), mentre la direttiva 2004/80/CE fa obbligo agli Stati membri di applicare le disposizioni almeno ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005 (articolo 18). Pertanto, con la presente disposizione si estende la disciplina relativa all'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti a chiunque è stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005.

La legge europea 2017 ha dato altresì attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Le caseine e caseinati destinati all'alimentazione

umana sono una categoria di latte-proteine, ossia di proteine ottenute dalla coagulazione del latte.

Nel settore alimentare sono utilizzate come coadiuvanti tecnologici in molti alimenti, ad esempio nel vino, nei dolci, nelle caramelle e vengono altresì impiegate quali ingredienti nei salumi, dove fungono da collante. L'uso della caseina è esteso anche a una larga parte dell'industria, per la sua proprietà di eccellente collante ecologico; si utilizza ad esempio nella produzione di gomma, guarnizioni, produzione di fuochi artificiali e patinatura di carta.

In particolare, sono state introdotte norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.

Le disposizioni contenute nella legge europea 2017 sono state, altresì, finalizzate all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE.

La Legge europea 2017 ha poi previsto, in ragione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, che *“il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”*. Le ragioni sottese alla predetta disposizione sono indubbiamente quelle di assicurare strumenti di indagine efficaci per garantire la disponibilità dei dati ai fini della prevenzione e del perseguimento dei delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.